

2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, in quanto il TFP si è pronunciato mediante ordinanza, senza consentire un nuovo scambio di memorie o un'udienza pubblica.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha aggiunto una nuova condizione a quelle previste per l'assistenza istituzionale dall'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 24 settembre 2015 — Paglieri Sell System/UAMI (APOTEKE)

(Causa T-563/15)

(2015/C 371/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Paglieri Sell System SpA (Pozzolo Formigaro, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi, F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «APOTEKE» — Domanda di registrazione n. 13 014 691

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 luglio 2015 nel procedimento R 2428/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare la violazione e non corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2, RMC;
- accertare la violazione dell'articolo 75 RMC;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI al rimborso delle spese e degli onorari del presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 .
-